

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° GIUGNO 1878

concerne l'orto botanico di Palermo, se non una perizia del Genio civile per la somma di 10,000 lire, come ha indicato l'onorevole Mancini.

Io ignorava tutto quello che concerne la stanza della quale si ha bisogno e anche quello che riguarda l'assistente; ma quando vedo la Commissione e l'onorevole Crispi, e l'onorevole Coppino, che sono di tutto informati, andar d'accordo in proposito, non potrei che approvare la proposta dell'onorevole Crispi.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro se accetta questa proposta.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Accetto.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro avendo accettato questa proposta, che è pure accettata dalla Commissione, la metto ai voti.

Coloro che approvano la proposta che il capitolo 67 *quinquies*, da 10,000 lire sia portata a 22,000, sono pregati di alzarsi.

(È approvata.)

I capitoli 67 *sexties* al 67 *septies*, non sono variati.

Ora, ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

ABIGNENTE. (*Presidente della Commissione*) Qui bisogna aggiungere un altro capitolo per la cifra di lire 10,093 94, per pagare un debito.

Contro un decreto del 20 giugno 1871 ricorsero i collegi di Maria ed ottennero una sentenza favorevole dal tribunale e dalla Corte d'appello.

Il Ministero per tagliare corto, volle subito pagare quello che doveva e autorizzò il prefetto di Palermo a prendere dal Tesoro provinciale la somma citata.

Ora bisogna rimborsare il Tesoro provinciale di questa somma, ed è perciò che si deve iscrivere un capitolo per il debito contratto dal Governo.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, la Commissione, per invito fatto dall'onorevole ministro per la pubblica istruzione, propone che si aggiunga un nuovo capitolo col titolo « Rimborsamento al Tesoro provinciale di Palermo per spesa di lite anticipata. »

Competenza pel 1878, lire 10,093 94, da pagarsi nel 1878 lire 10,093 94.

Coloro che approvano questo stanziamento, concertato tra il Ministero e la Commissione, sono pregati di alzarsi.

(È approvato e sono pure approvati senza discussione i seguenti capitoli non variati: 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 e 103.)

Ora si correggeranno le cifre del riassunto per

titoli in seguito alle variazioni introdotte in bilancio.

Prego la Commissione, dal suo canto, a presentare le sue cifre onde aiutarci a vicenda.

ABIGNENTE. Subito; le stiamo correggendo.

PRESIDENTE. Intanto io do licenza di parlare all'onorevole Borgnini per isvolgere la sua interpellanza, la quale fu rimandata alla fine della discussione del bilancio dell'istruzione pubblica.

L'interpellanza è così formulata:

« Il sottoscritto desidera interpellare l'onorevole ministro della pubblica istruzione sul pagamento delle tasse per gli esami di licenza nei licei e negli istituti tecnici comunali pareggiati. »

Domando all'onorevole Borgnini, il quale non ha fatto altro che cambiare la sua interrogazione in interpellanza, se ha altri argomenti da aggiungere a quelli che già svolse quando fece la sua interrogazione.

BORGNINI. Sì, signore, avrei altri argomenti da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGNINI. Lo scopo della mia interpellanza è di ottenere dall'onorevole ministro della pubblica istruzione e dalla Camera una dichiarazione colla quale si riconosca il diritto nei comuni, i quali provvedono alle spese di istituti per la istruzione secondaria, di riscuotere a loro vantaggio tutte le tasse scolastiche pagate in detti istituti, comprese le tasse di licenza.

Io ho già osservato, e credo che non si possa contrastare, che le tasse scolastiche non sono una imposta come le altre, ma sono un contributo che i giovani, o le famiglie dei giovani, portano per aiutare l'ente che fa le spese dell'istituto. È insomma una specie di consorzio fra lo Stato e le famiglie, per gli istituti governativi, fra i comuni e le famiglie, per gli istituti privati. Partendo da questo concetto si viene alla conseguenza che questi contributi, cioè queste tasse scolastiche, debbano appartenere all'ente che fa la spesa dell'istituto, e così, come, già dissi, venne dal Governo intesa ed applicata la legge fino all'anno 1867.

Io ho citato un reale decreto, controfirmato dall'onorevole ministro De Sanctis, in data del 1861. In questo decreto, all'articolo secondo, è detto: « Per gli esami indicati nel precedente articolo (e fra questi esami vi era anche quello di licenza) i quali avranno luogo in istituti pareggiati ai governativi, al mantenimento dei quali non concorre lo Stato, la quota che in virtù del detto articolo sarebbe dovuta all'erario sarà versata nelle casse del corpo morale che provvede alle spese di ciascun istituto. »

Così il 3 ottobre del 1866 un reale decreto lo-